



TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE

Procedura di sovraindebitamento ex L. n. 3/2012

Liquidazione del patrimonio del debitore n. 1/2022 V.G.

Il Giudice delegato, dr. Luca Mercuri, ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento in epigrafe, avente ad oggetto: Liquidazione del patrimonio del debitore Mercurio Marincola Tizzano Massimo,

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato l'01.04.2022, l'istante, nato a Catanzaro il 21.7.1965 ed ivi residente alla Piazza Serravalle n. 9 (C.F. MRCMSM65L21C352R), ha proposto domanda di liquidazione del proprio patrimonio allegando la relazione particolareggiata del Gestore della crisi, nonché l'elenco dei beni mobili, mobili registrati e immobili attualmente posseduti.

Nella predetta relazione si evidenziano analiticamente lo stato passivo del ricorrente, desunto da complete indagini effettuate dal Gestore della crisi, così come l'attivo che è possibile mettere a disposizione dei creditori: patrimonio mobiliare e immobiliare, nonché i crediti futuri che verosimilmente potranno essere messi a disposizione dal debitore.

Quanto agli atti di disposizione compiuti nel quinquennio antecedente alla presentazione dell'istanza, il Gestore ha evidenziato che:

- 1) in data 26.07.2017, con atto a rogito del Notaio Rocco Guglielmo di Catanzaro (Rep. n. 157779), il Mercurio ha costituito unitamente alla coniuge [REDACTED] un Fondo Patrimoniale trascritto in data 27.07.2017 (Registro Generale n. 9926 e Registro Particolare n. 7644), che però successivamente, con atto a rogito del medesimo Notaio Rocco Guglielmo del 02.06.2019 (Rep. n. 160619/35519), ha provveduto a sciogliere;
- 2) quanto alla vendita dell'immobile sito in Catanzaro al Vico I Catalano, l'atto è stato compiuto in data 04.12.2015 (dunque oltre il quinquennio precedente la domanda di liquidazione) e che comunque con il ricavato della vendita il Mercurio ha effettivamente provveduto ad estinguere il mutuo con la Banca BCC Centro Calabria, a garanzia del quale era stata iscritta ipoteca volontaria

sull'immobile, nonché a pagare le rate di altro mutuo ipotecario stipulato con la BCC Centro Calabria ed altre spese e debiti, senza pregiudizio per i creditori.

Nella relazione si è inoltre dato conto della completa ricostruzione della situazione patrimoniale mobiliare, attraverso una espressa analisi della situazione di tutti i conti correnti bancari di cui il ricorrente è risultato in passato e nell'attualità titolare.

In tal modo risultano innanzitutto superati i motivi di inammissibilità della precedente procedura di liquidazione (iscritta al n. 3/2019 del Tribunale di Catanzaro in data 02.08.2019), dapprima ammessa dal Tribunale con decreto dell'01.07.2020 e successivamente revocata dallo stesso Tribunale con decreto del 17.11.2020, in accoglimento del reclamo proposto da alcuni creditori.

Rilevato che il ricorrente risiede in Catanzaro, quindi in comune appartenente al circondario del Tribunale di Catanzaro, e ritenuta quindi sussistente la propria competenza ai sensi dell'art. 14^{ter}, co. 2 L. 3/2012 e s.m.i.;

Rilevato che sussistono per il ricorrente i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7, co. 2, lett. a) e b) della L. 3/2012 e s.m.i. ed in particolare:

- è persona fisica non soggetta alle procedure concorsuali previste dal R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e soggetta esclusivamente alle procedure di cui alla L. 3/2012 e s.m.i.;
- non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012 e s.m.i. (quella del 2019 è stata dichiarata non ammissibile *ab origine* come sopra già visto);

Rilevato che il ricorrente è soggetto in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, co. 2, lett. a) della L. 3/2012 e s.m.i., per aver subito gli effetti negativi della contrazione degli incarichi professionali, sia in ambito pubblico (da ultimo anche per mancanza di DURC regolare), che privato (per la contrazione del mercato immobiliare e conseguente riduzione degli incarichi da parte delle banche per la valutazione degli immobili);

Rilevato che il ricorso è corredato dalla documentazione prevista dall'art. 9, co. 2 e 3 nonché dall'inventario di tutti i beni del debitore di cui all'art. 14^{ter}, co. 3 della L. 3/2012 e s.m.i.;

Rilevato che la sussistenza dei requisiti risulta attestata, unitamente alla veridicità dei dati esposti, dal Gestore della crisi, avv. Pierpaolo Greco, professionista nominati dal competente O.C.C. (COA Catanzaro);

Attestata dallo stesso l'assenza di atti in frode ai creditori (nei termini anticipati) negli ultimi cinque anni dalla data di deposito del ricorso;

Ritenute sufficientemente circostanziate le cause dell'indebitamento, come attestate dal medesimo Gestore, nonché l'analisi della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni e l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni medesime;

Acquisito il giudizio di completezza e attendibilità della documentazione prodotta dal debitore a corredo della domanda, come risulta dalla relazione del professionista nominato dall'O.C.C.;

Considerato inoltre quanto segue:

- che il ricorrente, coniugato, è padre di due figli del cui mantenimento lo stesso è ancora onerato essendo studenti universitari;
- che l'attuale esposizione debitoria è stata ricostruita in circa € 973.584,92, di cui: Crediti prededucibili per € 45.665,35 (corrispettivo spettante all'OCC sulla base degli accordi intercorsi con il debitore ricorrente e onorario del legale che assiste il ricorrente); Crediti ipotecari residui per € 279.824,88 e Crediti privilegiati ulteriori per € 517.902,72;
- che attualmente il ricorrente continua a svolgere l'attività di architetto percependo un reddito lordo annuo di circa € 60.000,00 (tenuto conto dell'ultimo anno per cui è stata presentata dichiarazione dei redditi), per un reddito mensile netto di circa € 2.500,00;
- che le spese correnti mensili necessarie al sostentamento proprio e del nucleo familiare, per come dallo stesso indicato in ricorso e nella relazione del Gestore, ammonterebbero allo stato ad € 1.800,00 (come calcolate a pag. 21 della relazione particolareggiata), salve le possibili variazioni di cui alla medesima relazione che dovranno eventualmente essere oggetto di istanze al G.D. per modifica delle condizioni;
- che è evidente lo stato di sovraindebitamento del ricorrente rispetto all'ammontare dei debiti cumulati;
- che il ricorrente, oltre all'intero patrimonio immobiliare e mobiliare inventariato (compresi i beni mobili presenti negli immobili di proprietà e quelli immobiliari di recente pervenuti al richiedente per successione ereditaria), ha proposto di mettere a disposizione dei creditori anche gli introiti professionali futuri, nel quadriennio successivo all'ammissione alla procedura di composizione (calcolati in via prudenziale in circa € 40.000,00 annui e in € 120.000,00 nel quadriennio), prevedendosi anche un possibile aumento determinato dall'acquisita autonomia economica da parte di uno dei due figli (ma non prima del secondo biennio preso in considerazione), ma anche un possibile aumento delle spese indispensabili alla famiglia a seguito della vendita e successiva consegna dell'attuale abitazione principale della famiglia medesima;

- che in punto di reddito escludibile dalla liquidazione, oltre agli oneri di produzione del reddito professionale medesimo, il ricorrente chiede quindi allo stato, per il mantenimento proprio e della propria famiglia, la somma di € 1.800,00/mese, somma che può considerarsi congrua, tenuto anche conto che la coniuge è attualmente in attesa di occupazione e quindi non in grado di contribuire al *menage* familiare;

- che quanto al patrimonio a disposizione dei creditori lo stesso è stato stimato come segue:

Totale beni immobili: € 460.000,00 circa;

Totale beni mobili registrati: € 00,00

Totale beni mobili: € 18.000,00, principalmente beni di arredo degli immobili, escluse invece le partecipazioni nella società di cui il ricorrente è unico socio in quanto, considerati i valori di bilancio attuali e l'attuale inattività della società medesima (sempre in considerazione principalmente dell'irregolarità del DURC conseguente all'irregolarità della situazione contributiva), le stesse non hanno valore di mercato;

- che in tal modo la previsione del ricorrente, nel quadriennio, di soddisfazione dei creditori in misura pari al 100% per i crediti prededucibili e ipotecari, in misura pari al 52,65% per gli altri crediti privilegiati, nulla residuando verosimilmente per i creditori chirografari, è stata ritenuta congrua dal Gestore della crisi, con valutazione che può condividersi, seppur con le cautele espresse dal medesimo Gestore in relazione alla effettiva realizzabilità del valore stimato dei beni e in merito alla previsione di introiti professionali futuri;

- che in ogni caso la procedura prevede la messa a disposizione dei creditori di tutti i beni presenti e futuri del ricorrente, compresa la casa di abitazione ed escluso solo quanto necessario al sostentamento della famiglia.

§§§

Rilevato da ultimo che il legislatore nella procedura di liquidazione del patrimonio ha voluto, in coerenza peraltro con l'istituto fallimentare, scindere i profili di ammissibilità della procedura da quelli di ammissibilità dell'esdebitazione, in modo che all'una non debba conseguire necessariamente l'altra.

Ritenuto che la valutazione di c.d. meritevolezza (contenuta nell'art. 14^{terdecies}) non è stata quindi presa in considerazione quale condizione di ammissibilità, data invece principalmente dall'idoneità della documentazione prodotta alla ricostruzione integrale della situazione economica patrimoniale del debitore (art. 14^{ter} comma 5), ma è recuperata quale presupposto per la concessione della esdebitazione, oltre agli altri requisiti ivi previsti.

Ritenuto che, alla luce di tutte le considerazioni su riportate, il ricorso deve quindi ritenersi ammissibile, impregiudicata ogni opportuna valutazione sulla sussistenza dei presupposti per la esdebitazione all'esito del quadriennio, in forza dell'attestata completezza dei dati inerenti la situazione debitoria e la ricostruzione dell'attivo.

P.Q.M.

1. dichiara aperta la procedura di cui agli artt. 14^{ter} e ss. della L. n.3/2012 e s.m.i. per la composizione della crisi da sovraindebitamento mediante la liquidazione dei beni del ricorrente MERCURIO MARINCOLA TIZZANO MASSIMO (C.F. MRCMSM65L21C352R);
2. nomina liquidatore l'avv. Pierpaolo Greco, Gestore della crisi già individuato dall'O.C.C. COA Catanzaro, in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 RD 267/1942;
3. dispone, ai sensi dell'art. 14^{quinqies}, comma 2, lett. b), che fino alla chiusura della procedura (non essendone prevista l'omologazione) non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari ed esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio, da parte dei creditori aventi titolo o cause anteriori;
4. stabilisce che il ricorso e il presente decreto di apertura siano pubblicati a cura del Liquidatore e a spese del ricorrente nel Registro delle imprese e sul sito internet del Tribunale di Catanzaro nell'apposita sezione, e che gli stessi siano trasmessi ai creditori indicati nella domanda;
5. ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del Liquidatore e a spese del ricorrente, nei registri inerenti i beni immobili e mobili registrati presenti nel patrimonio del debitore, compresi quelli che dovessero pervenire al debitore nel quadriennio;
6. ordina la consegna e/o il rilascio al Liquidatore dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
7. fissa, ai sensi dell'art. 14^{ter}, co. 6 L. n. 3/2012, in € 1.800,00 (euromilleottocento/00) il mantenimento del ricorrente escluso dalla liquidazione (oltre gli oneri di produzione del reddito professionale);
8. ordina, ai sensi dell'art. 14^{undecies} L. 3/12, che i beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14^{ter} medesima legge, costituiscano oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi e che ai fini di cui sopra il debitore, in tal caso, integri l'inventario di cui all'articolo 14^{ter}, comma 3;
9. dispone che il ricorrente versi le somme, eccedenti i su indicati oneri esclusi, direttamente al Liquidatore sul conto corrente intestato alla procedura e che il medesimo ricorrente invii al

Liquidatore rendiconto bimestrale sugli introiti professionali, oltre alle dichiarazioni periodiche IVA e dei redditi, anche della società posseduta, mettendo a disposizione dello stesso al più presto la liquidità necessaria all'avvio dell'attività di liquidazione dei beni;

10. dispone che il Liquidatore depositi ogni sei mesi una relazione sull'attività compiuta nel fascicolo telematico della procedura, completa di estratto del c/c della procedura medesima;

11. fa presente che il decreto di apertura della liquidazione ex art. 14^{ter} L. 3/12 è equiparato all'atto di pignoramento e che la procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'art. 14^{undecies}, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.

Catanzaro, li 16/05/2022

Il Giudice delegato

Dott. Luca Mercuri